

Condizioni Generali

Indice generale

1. OGGETTO DEL CONTRATTO – GERARCHIA - DISCIPLINA
2. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
4. RETTIFICHE E VARIAZIONI
5. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
6. OBBLIGO DI NON SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI
7. PROVA DEGLI ADEMPIMENTI
8. PREZZI CONTRATTUALI
9. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI
10. RENDICONTAZIONE E CONTABILITÀ
11. FATTURAZIONE
12. PAGAMENTI
13. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO
14. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
15. RIDUZIONE DELLE GARANZIE
16. CEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEL CONTRATTO
17. INFORMAZIONI FORNITE DA A.R.T.E.
18. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
19. ASSICURAZIONI
20. TRATTAMENTO RIFIUTI
21. SICUREZZA - RAPPRESENTANZA
22. PENALI
23. SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
24. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO
25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
26. RECESSO
27. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
28. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
29. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
30. CONTROVERSIE
31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
33. CLAUSOLE FINALI
34. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
35. DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO – GERARCHIA – DISCIPLINA

1.1

L'oggetto del Contratto è quello indicato nello stesso Contratto, nonché eventualmente nei documenti indicati all'art.1 che costituiscono parte integrante del Contratto.

Nel caso di non conformità o divergenza tra i documenti che costituiscono il Contratto, il contenuto di ciascuno ha valore prevalente su quello successivo, secondo l'ordine qui di seguito indicato:

1. - Contratto;
2. - Condizioni Generali;
3. - Capitolato Tecnico;
4. - Offerta tecnica dell'Assuntore;
5. - Elenco Prezzi;
6. - altri documenti allegati.

1.2 Disciplina

Gli articoli del codice richiamati nelle Condizioni Generali valgono per l'intero Contratto anche per la componente riguardante i servizi.

2. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si obbliga per l'intero periodo della sua durata, ad eseguire, con la migliore diligenza professionale e le migliori tecniche disponibili, i servizi che ne costituiscono l'oggetto, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto stesso, a regola d'arte ed avvalendosi di personale qualificato ed idoneo per l'espletamento delle attività cui è impiegato.

L'Appaltatore deve eseguire i servizi nell'integrale rispetto del Contratto, di tutte le applicabili disposizioni di legge, regolamenti, norme anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità vigenti al momento del concreto svolgimento delle attività, sopportandone tutti i connessi oneri.

Inoltre, si impegna a:

- dare immediata comunicazione ad A.R.T.E. di ogni circostanza che possa interferire e/o influire sull'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
- adottare, nell'esecuzione dei servizi, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati, nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto (ad esempio, subappaltatori) ad A.R.T.E. e/o a terzi;
- manlevare e comunque tenere indenne A.R.T.E. da qualsiasi responsabilità, anche indiretta, da ogni onere che ne dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali

promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 17.

- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l'espletamento dei servizi, ad eccezione di quelli che la legge pone espressamente ad esclusivo carico di A.R.T.E., per i quali, comunque, l'Appaltatore deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;
- avvalersi di personale regolarmente assunto, corrispondere ai propri dipendenti tutti i trattamenti retributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
- comunicare tempestivamente ad A.R.T.E. ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari;
- rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori.

L'elencazione – sopra riportata - degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore è solo esemplificativa e non limitativa: ed invero, ove si rendesse necessario assumere ulteriori obblighi ed oneri non indicati nel Contratto, ma necessari ai fini dell'esecuzione dei servizi o, comunque, opportuni per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, questi saranno a completo carico dell'Appaltatore, anche qualora relativi ad eventuali sub-forniture e prestazioni di terzi.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Assuntore si obbliga ad eseguire i Servizi a perfetta regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari, con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto delle leggi vigenti o che dovessero essere emanate nel periodo di validità del Contratto e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati in particolar modo per quanto riguarda l'incolumità delle persone e la tutela dell'ambiente. Le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti sono a cura e spese dell'Appaltatore.

In caso di inesatto adempimento, l'Appaltatore dovrà provvedere, con oneri a suo carico, a tutto quanto necessario affinché i servizi siano eseguiti secondo quanto prescritto nel Contratto ed osservare le indicazioni in proposito fornite da A.R.T.E..

L'esecuzione dei servizi può avvenire nelle vicinanze di – e/o comportare interferenze con – impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà di A.R.T.E. o di terzi.

In tali casi, l'Appaltatore, prima di iniziare l'esecuzione delle prestazioni, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute da A.R.T.E. reperendo quanto necessario ed utile in relazione alla presenza ed ai percorsi di impianti ed infrastrutture e deve, inoltre, individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.

L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso A.R.T.E. o presso i terzi proprietari, in conformità alle vigenti normative ed alle direttive impartite dagli Enti preposti. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti da A.R.T.E. o da terzi proprietari in relazione alle rispettive necessità di esercizio.

L'Appaltatore deve operare in corrispondenza di impianti ed infrastrutture subordinatamente alle necessità di esercizio di A.R.T.E. o dei terzi proprietari, anche se per dette esigenze il programma dello svolgimento dell'esecuzione dei servizi dovesse subire eventuali modificazioni o ritardi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi o comunque derivanti dalle prescrizioni impartite da A.R.T.E. o terze all'Appaltatore stesso per l'esecuzione dei servizi in corrispondenza di impianti.

Qualora gli impianti di A.R.T.E. o di terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio ed in sicurezza, l'Appaltatore, a sua cura e spese, deve:

- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell'interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
- dare comunicazione ai proprietari nonché ad A.R.T.E. di aver ultimato l'esecuzione dei servizi;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari.

L'Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari e a A.R.T.E..

L'Assuntore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme, regolamenti di polizia, prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. L'Assuntore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene, e sanitarie vigenti.

L'Assuntore si obbliga ad eseguire gli Interventi senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa in atto all'interno delle Sedi ARTE, i quali, anche nel corso dello svolgimento delle attività, potranno continuare ad essere utilizzati dal personale del Committente per la loro destinazione istituzionale.

L'Assuntore si impegna ad espletare i Servizi avvalendosi di personale specializzato,

numericamente adeguato, avente adeguata qualificazione. A tal fine l'Assuntore si impegna a comunicare al Committente, secondo le modalità ed i tempi fissati nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, un programma dei turni di lavoro ed i nominativi del personale addetto all'espletamento dei diversi Servizi. Resta inteso che il Committente potrà richiedere in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del personale non ritenuto idoneo ai compiti assegnati.

Qualora per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto il personale dell'Assuntore debba accedere negli Edifici A.R.T.E., ciò dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Assuntore verificare preventivamente tali procedure.

L'Assuntore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui la realizzazione dei Servizi dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale o dall'inquinato negli Edifici comunque oggetto del presente Appalto.

L'Assuntore si impegna ad utilizzare attrezzature e materiali idonei, garantendone la corrispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza.

L'Assuntore si obbliga a consentire ad A.R.T.E., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Assuntore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

L'Assuntore, nell'esecuzione del Servizio dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso al Committente e/o a terzi.

L'Assuntore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione degli Interventi che dovessero essere impartite dal Gestore dell'appalto.

L'Assuntore si obbliga, a dare immediata comunicazione al Gestore dell'appalto di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

4. RETTIFICHE E VARIAZIONI

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di:

- Aumentare o diminuire il numero degli Edifici e/o le Consistenze degli Impianti

oggetto dei Servizi rispetto a quelle indicate nel/i Verbale/i di Consegna;

- Sospendere o cessare l'espletamento dei Servizi in relazione ad uno o più Impianti, in uno o più Edifici o a parte di essi o ad una o più tipologie di impianti;
- Attivare i Servizi per ulteriori impianti e/o per ulteriori Edifici;
- Sospendere o cessare l'espletamento di uno o più Servizi in uno o più Edifici indicati nel Capitolato Tecnico;
- Ridurre le prestazioni sospendendo una o più tipologie di servizio previste nelle attività a Canone di uno o più Edifici.

Tutte le variazioni sopra indicate saranno comunicate all'Assuntore mensilmente mediante il sistema di gestione informatica.

In tutte le ipotesi in cui il Committente apporti le Variazioni di cui al precedente comma, sarà tenuto ad adeguare il Corrispettivo del relativo servizio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1660, comma 2, del Codice Civile, in caso delle variazioni di cui sopra, nei limiti indicati nel contratto, l'Assuntore non potrà recedere anticipatamente dal Contratto e sarà tenuto a provvedere ad un corrispondente adeguamento dell'erogazione dei Servizi nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, fermo restando l'obbligo di garantire in ogni caso la continuità nell'erogazione dei servizi.

5. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

L'Appaltatore è unico responsabile dell'operato del personale da lui dipendente e comunque, a qualunque titolo impiegato nell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a:

- effettuare i servizi con personale idoneo, qualificato, di provate capacità, onestà e moralità adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità connesse agli obblighi che gli derivano dal Contratto;
- far rispettare al proprio personale le procedure in atto presso A.R.T.E. per la gestione del Patrimonio e del Regolamento delle Autogestioni;
- comunicare ad A.R.T.E., prima dell'avvio dei servizi, i nominativi, i dati anagrafici, gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto;
- avvalersi, data la peculiarità del Servizio e le implicazioni di immagine che ne derivano per il Committente, di personale di sicura riservatezza e affidabilità e

curare che lo stesso tenga un comportamento educato ed irreprensibile in ogni situazione. Far osservare al suddetto personale durante l'esecuzione dei servizi un contegno improntato alla massima correttezza ed irreprensibilità, nonché allontanare, anche su indicazione di A.R.T.E., dal luogo di lavoro – previa sostituzione - il personale che si sia reso inadempiente a tali obblighi;

- fornire a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del Contratto indumenti di lavoro idonei alle caratteristiche dell'attività da svolgere nonché a munire lo stesso, ove previsto, del tesserino di riconoscimento in modo tale da rendere evidente il nome dell'A.R.T.E.;
- comunicare tempestivamente ad A.R.T.E. eventuali sostituzioni o cambiamenti relative al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto. A.R.T.E. si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento, al fine di verificare l'adempimento di tale obbligo. In ogni caso, l'Assuntore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell'esecuzione dell'appalto deve modificare, qualitativamente o quantitativamente, le sue previsioni iniziali relative al personale da impiegare.

In caso di inadempimento, in qualsiasi modo accertato, dei suddetti obblighi che la Stazione Appaltante ritiene gravi, A.R.T.E. ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ferme restando le caratteristiche sopra indicate l'Assuntore dovrà altresì attenersi alle disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (*“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*).

L'Assuntore è ritenuto comunque unico responsabile dell'operato del personale da lui impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'Assuntore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale di tutto il personale impiegato nel servizio. Pertanto, lo stesso è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, salute e sicurezza del lavoro, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

6. OBBLIGO DI NON SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI

L'Appaltatore non può - per nessun motivo, ivi compresa la sussistenza di eventuali controversie in corso - sospendere o rallentare di propria iniziativa l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

In caso di inadempimento di tale obbligo, A.R.T.E. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il suo pieno diritto al risarcimento degli eventuali danni, diretti ed indiretti, subiti.

7. PROVA DEGLI ADEMPIMENTI

L'Appaltatore, su richiesta scritta di A.R.T.E., deve dimostrare di aver esattamente

eseguito tutte le prestazioni oggetto del Contratto; resta fermo che la mancata suddetta richiesta di A.R.T.E. non esonera né limita in alcun modo eventuali responsabilità dell'Appaltatore per l'inadempimento, in qualunque modo accertato, delle obbligazioni assunte.

A.R.T.E. si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l'Appaltatore non dimostri l'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge e/o di essere in regola nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere.

8. PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

Con l'accettazione del Contratto l'Appaltatore riconosce:

- di esser stato pienamente edotto circa la tipologia dei servizi, la natura dei luoghi, le condizioni locali e ogni altro elemento necessario relativo al Contratto e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione dei prezzi offerti;
- la remuneratività dei prezzi contrattuali come idonei a coprire nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore e la totalità delle spese, degli oneri e delle alee inerenti la perfetta esecuzione dell'attività oggetto del Contratto;
- di aver valutato e di considerarsi remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché ogni onere relativo al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'espletamento dei servizi entro i termini contrattuali;
- che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

9. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI

A.R.T.E., nel corso dell'esecuzione dei servizi, ha la facoltà di richiedere variazioni dei servizi stessi rispetto a quelli indicati nel Contratto. Le nuove prestazioni dovranno essere eseguite secondo i termini e le modalità indicate nel Contratto, a regola d'arte e comunque nel rispetto delle leggi, ivi comprese quelle in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; esse saranno compensate tenendo conto dei prezzi indicati nel Contratto.

In mancanza di specifici prezzi contrattuali relativi ai servizi oggetto delle varianti, questi saranno determinati per analogia con i prezzi contrattuali stabiliti per servizi analoghi o,

qualora ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi elementari della mano d'opera, dei noleggi, dei materiali, etc.

In tal caso, l'offerta dell'Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici tali da consentire ad A.R.T.E. la valutazione della variazione della consistenza dei servizi e dei relativi costi sorti per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Tali documenti, anche come grado di dettaglio, devono essere analoghi a quelli redatti dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del Contratto.

10. RENDICONTAZIONE E CONTABILITÀ

L'Assuntore è tenuto a fornire al Committente, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, un rendiconto bimestrale delle attività svolte per ciascuno dei Servizi e lavori nel bimestre precedente.

L'Assuntore ha l'obbligo di tenere regolare contabilità delle attività espletate per conto del Committente, Nel caso in cui non adempia a tale obbligo, il Committente potrà provvedervi direttamente addebitandone i relativi costi all'Assuntore.

11. FATTURAZIONE

Gli importi contrattuali devono essere fatturati secondo le modalità stabilite nel Contratto. Le relative fatture dovranno essere rimesse ad A.R.T.E., incaricata della gestione amministrativa e tecnica del Contratto.

Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese od il consorzio ordinario sia dotato di autonoma partita Iva, ciascuna impresa del Raggruppamento o consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione.

Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad A.R.T.E. opportunamente corredate del benestare dell'impresa mandataria.

In particolare:

- 1.** L'Assuntore, provvederà a fatturare con cadenza bimestrale posticipata al Committente le prestazioni rese nel bimestre precedente.
- 2.** Ciascuna fattura emessa dall'Assuntore dovrà riportare in chiaro il codice identificativo del Contratto (CIG), il periodo di tempo a cui si riferisce l'ordine, il codice della autorizzazione alla fatturazione con allegata copia della stessa, dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria o richiesta dal Committente e dovrà essere intestata e spedita al Committente. Le fatture prive, anche parzialmente, di quanto richiesto, non saranno accettate dal Committente.
- 3.** L'Assuntore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero

pubblicate nei modi di legge, l'Assuntore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Assuntore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti.
5. Il Committente si riserva la facoltà di compensare ulteriori crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, con i corrispettivi dovuti all'Assuntore ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia (se prevista) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 16-bis della Legge 28 Gennaio 2009 n. 2, per ogni pagamento in acconto si procederà, in relazione all'Appaltatore, *[adempimento necessario anche in caso di pagamento diretto ai subappaltatori]* alla richiesta, in via telematica a cura del Committente, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C., sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 29 del D.M. 145/2000. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento in favore dell'Appaltatore medesimo.
7. Il Gestore del Contratto si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e le modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

12. PAGAMENTI

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010 intestato all'Appaltatore (in caso di A.T.I. la capogruppo) per Stati di Avanzamento che avranno cadenza bimestrale.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad A.R.T.E., sono dovuti interessi di mora, ai sensi del D. Lgs. 192/2012.

A.R.T.E. sospenderà il pagamento in favore dell'Appaltatore, qualora l'Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO

Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia e di quanto stabilito nel Contratto stesso, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dei servizi oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi ed gli oneri contrattualmente assunti dall'Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti di A.R.T.E. dell'esecuzione dei servizi stessi, nonché del risarcimento ad eventuali terzi danneggiati in occasione della loro esecuzione. L'inadempimento dei suddetti obblighi – anche imputabile al subappaltatore - costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG1".
2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili e/o subappaltabili come meglio dettagliati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato, ai quali si rimanda anche per le indicazioni sul subappalto.
3. Per la quota di servizi è vietato il subappalto in misura superiore al 20% dell'importo contrattuale.

L'Assuntore, al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, deve inoltrare per iscritto all'ARTE specifica richiesta corredata delle informazioni e della documentazione prevista dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione di ARTE e resta regolamentato dalle vigenti discipline tra cui l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore e la disciplina antimafia.

14. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, prima della stipula del Contratto deve prestare una **Cauzione definitiva** a favore di A.R.T.E. per un importo pari a quello espressamente indicato nel Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la

scadenza del Contratto; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto stesso.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore di A.R.T.E. dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere automaticamente al reintegro della stessa, pena la facoltà di A.R.T.E. di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

A.R.T.E. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi in danno nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di A.R.T.E. senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

15. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo delle cauzioni, provvisoria e definitiva, è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 84, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria e dalle imprese mandanti.

16. CEDIBILITA' DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti unicamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

17. INFORMAZIONI FORNITE DA A.R.T.E.

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
e-mail info@arte.ge.it
www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



A.R.T.E. si impegna a fornire, su richiesta dell'Appaltatore, i dati necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Qualora fossero necessarie integrazioni ai dati forniti, l'Appaltatore, ai fini dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto, si impegna a richiedere in tempo utile i dati mancanti.

18. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

A.R.T.E. ha il diritto di controllare e verificare l'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da A.R.T.E. in corso di esecuzione dello stesso.

Resta inteso che, qualora dovessero risultare errori o imprecisioni relativamente alle attività di volta in volta richieste da A.R.T.E., l'Appaltatore dovrà compiere quanto necessario per porvi rimedio, ai fini dell'esatto svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. In mancanza, A.R.T.E. si riserva il diritto di applicare le penali previste dall'art. 23.

Il personale di A.R.T.E. e/o terzi all'uopo da essa autorizzati, possono accedere ai luoghi dove vengono eseguiti i servizi.

La mancata formulazione di osservazioni o eccezioni, da parte di A.R.T.E., sulle modalità e termini di esecuzione dei servizi in occasione dell'attività di controllo e verifica, non esclude né limita la responsabilità dell'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto e ad eventuali inadempimenti anche successivamente – in qualunque modo - accertati.

Qualora, all'esito dei controlli, l'Appaltatore non presenti per iscritto eventuali sue contestazioni alle determinazioni di A.R.T.E., entro dieci giorni dalla loro ricezione, le determinazioni stesse si intendono integralmente accettate e l'Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve.

Sulle contestazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, A.R.T.E. deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare, a richiesta di A.R.T.E., ogni constatazione in contraddittorio circa situazioni o fatti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, sottoscrivendo il relativo Verbale di constatazione.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine a fatti o situazioni per i quali, per qualunque motivo, non vi sia stata la constatazione in contraddittorio.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

19. ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell'esecuzione del Contratto anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati.

L'Assuntore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni - tanto dell'Assuntore stesso quanto di A.R.T.E. - in connessione

con l'esecuzione del Contratto e si obbliga, pertanto, a manlevare A.R.T.E. in ordine a qualsiasi pretesa avanzata a tal titolo da qualunque terzo.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un'adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto fino alla emissione del Certificato di regolare esecuzione, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, ad A.R.T.E., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell'esecuzione del Contratto.

I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e comunque entro il termine di prescrizione.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore:

- al diritto di rivalsa nei confronti di A.R.T.E.;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di A.R.T.E., con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, A.R.T.E. potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di A.R.T.E. al risarcimento del maggior danno subito.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 3.000.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del regolamento generale e dall'art. 48 del D.lgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di A.R.T.E. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 CC (oppure in alternativa alla suddetta deroga può essere presentata una polizza il cui premio assicurativo sia stato pagato anticipatamente e per tutta la durata contrattuale). Resta ferma l'intera responsabilità dell'Assuntore per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di cui sopra.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il Committente e pertanto qualora l'Assuntore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 C.C. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

20. TRATTAMENTO RIFIUTI

Qualora la prestazione di servizi oggetto del Contratto generi rifiuti di qualsiasi natura, deve intendersi applicabile quanto di seguito riportato.

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
e-mail info@arte.ge.it
www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
Ufficio del Registro delle Imprese
di Genova – R.E.A. 360473



I rifiuti derivanti dalle attività commissionate all'Appaltatore devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e, se previsto nell'oggetto del contratto, conferiti dall'Appaltatore stesso - a propria cura e spese - a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento di attività di recupero o, qualora ciò non sia possibile, di smaltimento. In particolare sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta dei documenti, come prescritto dalle leggi e normative vigenti in materia di trattamento dei rifiuti.

I rifiuti derivanti dalle attività proprie dell'Appaltatore (quali, ad esempio, inerti, parti di impianti, DPI monouso, stracci, ecc.) devono essere gestiti dall'Appaltatore stesso e, dunque, raccolti, trasportati e conferiti a recupero/smaltimento, a propria cura e spese, nel rispetto della suddetta normativa.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di costituire depositi temporanei di rifiuti presso i siti interessati dallo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto.

L'Appaltatore, deve consegnare a A.R.T.E. copia delle autorizzazioni/iscrizioni (proprie e degli eventuali subappaltatori delle attività di trasporto/recupero/smaltimento dei rifiuti) prescritte ai fini dell'esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto e, prima dello svolgimento di qualunque attività oggetto del Contratto stesso richiesta da A.R.T.E., una dichiarazione di conferma della validità ed efficacia delle suddette autorizzazioni/iscrizioni, nella quale dovrà essere specificato, tra l'altro, che non sono intervenuti, né sono in corso, provvedimenti di revoca o sospensione da parte delle Autorità competenti.

21. SICUREZZA - RAPPRESENTANZA

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con la piena ed integrale osservanza di tutte le applicabili prescrizioni di legge (tra cui, D.Lgs. 9.04.2008, n.81 e sue successive modificazioni ed integrazioni) in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, designa un proprio rappresentante e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, che sono responsabili, a norma delle vigenti disposizioni, della conduzione tecnica ed amministrativa dei servizi oggetto del Contratto, devono essere in possesso dei necessari requisiti di legge, essere muniti delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

L'Appaltatore dovrà immediatamente sostituire, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per A.R.T.E., il rappresentante o il sostituto non più in possesso dei necessari requisiti di legge.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei servizi oggetto del Contratto in modo che nessuna attività ne risulti compromessa o subisca ritardi.

22. PENALI

L'applicazione delle penali è regolata al Capitolato Speciale Tecnico (art.12) cui si rimanda.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; il superamento di predetta percentuale produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso di scadenze differenziate, la stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Si applicherà, inoltre, quanto segue

L'Assuntore si impegna a svolgere i Servizi con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso. Nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali, il Committente applicherà all'Assuntore delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti fossero constatati mediante analisi dei dati e delle informazioni di ritorno il Committente dovrà far pervenire all'Assuntore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. L'Assuntore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le contro deduzioni non saranno ritenute valide, il Committente, sarà libero di applicare la penale.

Nei casi in cui gli eventuali inadempimenti contrattuali venissero individuati mediante visite ispettive i medesimi verranno constatati in presenza dell'Assuntore, o di un soggetto dallo stesso delegato, e di due testimoni ovvero, nel caso in cui l'Assuntore non sia presente, la constatazione dell'inadempimento avverrà alla presenza solo di due testimoni. Della contestazione dell'inadempimento dovrà essere redatto un verbale firmato dall'Assuntore o dal suo delegato ovvero dai testimoni, nel caso in cui l'Assuntore o il delegato non intenda firmare o non sia presente. L'Assuntore può mettere a verbale le sue deduzioni. Qualora l'Assuntore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di constatazione dell'inadempimento verrà inviato via fax all'Assuntore, all'attenzione del Responsabile Tecnico; l'Assuntore dovrà comunicare via fax in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Qualora dette

deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente, ovvero non via stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Committente sarà libero di applicare le penali previste, da compensare nel S.A.L..

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Assuntore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

l'Assuntore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Nel caso di grave e/o reiterato ritardo o inadempimento, il Committente, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto a far eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Assuntore, fatto salvo il diritto al risarcimento danni. Per ogni ulteriore disposizione in relazione alle penalità si rimanda a quanto specificatamente previsto nel Capitolato Tecnico.

23. SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, A.R.T.E., a fronte di ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo la richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di applicare una sanzione pari a € 1.000,00 (mille/00), dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Congiuntamente o in alternativa all'applicazione della sanzione di cui sopra, A.R.T.E., a suo insindacabile giudizio, può:

- sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell'inadempienza - e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o delle misure correttive adottate per far fronte all'inadempienza - l'esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per l'Appaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei servizi né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
- richiedere all'Appaltatore di far effettuare al suo lavoratore dipendente - cui è ascrivibile il suddetto inadempimento - fino a 16 ore di specifici corsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora l'ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, A.R.T.E. ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

24. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente documento e/o negli altri documenti che costituiscono il Contratto, A.R.T.E. si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi in cui l'Appaltatore:

1. non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d'opera o non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro a personale di A.R.T.E. e/o a terzi incaricati da A.R.T.E. stessa per svolgere i controlli previsti dal Contratto e/o dalla legge e/o si rifiuti di consentire ad A.R.T.E. - od anche solo in qualunque modo ostacoli A.R.T.E. - l'esercizio dei controlli stessi;
2. sospenda arbitrariamente i servizi oggetto del Contratto;
3. rifiuti di iniziare l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto;
4. rifiuti di riprendere l'esecuzione dei servizi per i quali A.R.T.E. - per qualsivoglia ragione - ha ordinato la sospensione, qualora A.R.T.E. stessa ne abbia ordinato la ripresa;
5. non proceda alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da A.R.T.E.;
6. si rifiuti di eseguire o non esegua a regola d'arte le variazioni al Contratto ordinate da A.R.T.E.;
7. le dichiarazioni da esso sottoscritte, anche in sede di gara e/o di qualificazione, abbiano elementi di falsità parziale o totale;
8. sia anche solo pendente una procedura concorsuale nei suoi confronti;
9. utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di A.R.T.E. in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
10. compia reiterati atti lesivi dell'immagine di A.R.T.E.;
11. commetta irregolarità nella gestione dei rifiuti;
12. i servizi non risultino eseguiti a regola d'arte.
13. mancata reintegrazione della garanzia, ove richiesta, anche parzialmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
14. subappalto a terzi dei Servizi posto in essere in violazione del precedente articolo 14;
15. qualora fosse accertata dal Committente la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Assuntore nel corso della procedura di gara;
16. qualora fosse riscontrato che l'Assuntore utilizza nell'esecuzione del Servizio personale non dipendente;
17. qualora fosse constatato l'inadempimento da parte dell'Assuntore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
18. qualora gli accertamenti antimafia presso la competente Autorità competente risultino positivi;
19. mancata copertura assicurativa dei rischi, ai sensi dell'art. 20 del presente documento in qualsiasi momento della durata del Contratto, anche prorogata;
20. cessione a terzi del Contratto o dei crediti nascenti dal Contratto in violazione dell' art. 17 ;
21. nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili art. 17) e/o in merito

ai reati contro la personalità individuale e/o in merito ai reati di corruzione, ed inoltre in merito alla mancanza del requisito della qualificazione;

22. nel caso in cui l'Assuntore violi gli obblighi di cui al seguente art. 35 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ed all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui sopra, A.R.T.E. avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 15, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In tutti i casi di inadempimento, A.R.T.E. – a suo insindacabile giudizio – può considerare direttamente risolto o assegnare all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A/R, un termine per adempiere non inferiore a quindici giorni.

Trascorso inutilmente tale termine A.R.T.E., fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto, potrà procedere direttamente all'esecuzione dell'attività utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

In tale caso, spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, risultanti da un verbale di constatazione dell'avanzamento delle attività, da redigersi in contraddittorio, previa compensazione con gli importi dovuti dall'Appaltatore a titolo di penale e/o di maggior danni/oneri comunque connessi all'anticipata risoluzione, quali, ad esempio, quelli conseguenti alla stipula di un nuovo contratto con terzi o alla esecuzione diretta dei servizi. L'affidamento in danno dei servizi a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi e del relativo importo.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore da ulteriori responsabilità comunque connesse all'anticipata risoluzione del Contratto.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

A.R.T.E. - a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 nel caso di violazione, da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore e/o di qualunque terzo dall'Appaltatore incaricato all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, di una qualunque delle prescrizioni della normativa vigente (tra cui, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e sue successive integrazioni e modificazioni) in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese:

- 1) la mancata predisposizione, aggiornamento e consegna al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o la mancata applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS);
- 2) l'utilizzazione, nell'esecuzione del Contratto, accertata in qualunque modo dal Committente, di personale non idoneo e/o non autorizzato secondo le prescrizioni di legge e/o del Contratto;
- 3) la violazione, accertata in qualunque modo da A.R.T.E. di qualunque prescrizione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativa all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, alla segnaletica di salute e sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi e ad ogni altra previsione della normativa, anche speciale, applicabile in materia;

4) la violazione, accertata in qualunque modo da A.R.T.E., di qualunque ulteriore prescrizione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro espressamente prevista dal Contratto.

26. RECESSO

E' facoltà di A.R.T.E., ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, recedere dal Contratto in ogni momento, qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività, con comunicazione da inviarsi all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R con preavviso non inferiore a 30 giorni. In tal caso, A.R.T.E. comunicherà quali attività dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

L'Assuntore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Escluso ogni diritto dell'Appaltatore a qualunque risarcimento di danni in caso di recesso di A.R.T.E., per le attività interrotte e per quelle non eseguite, sarà corrisposto il rimborso delle spese documentate per gli impegni già assunti e non revocabili senza pregiudizio economico, ovvero l'ammontare documentato del pregiudizio stesso se più vantaggioso per A.R.T.E..

27. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Tutti gli elementi che A.R.T.E. mette a disposizione in occasione del Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati se non a seguito di espressa autorizzazione scritta da parte di A.R.T.E., salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da A.R.T.E. stessa ovvero che risultino da documenti divenuti di pubblico dominio.

L'Appaltatore, oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, sarà ritenuto responsabile anche del comportamento dei soggetti incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali. Le informazioni e i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196).

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire ad A.R.T.E., alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e

record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte di A.R.T.E..

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei suindicati obblighi di riservatezza, A.R.T.E. ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando il diritto di A.R.T.E. stessa al risarcimento dei danni conseguenti.

28. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del Contratto sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati. L'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa; il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di realizzare tale attività;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di A.R.T.E. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano se stesso, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati in questione è A.R.T.E. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è Ing. Gabriele Guerzoni di A.R.T.E. con domicilio per la carica in Via B. Castello civ. 3 in Genova.

29. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Qualsiasi comunicazione tra A.R.T.E. e l'Appaltatore, collegata o connessa al Contratto, si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto al domicilio legale delle parti, contrattualmente indicato o per posta elettronica certificata.

L'Appaltatore ha l'onere di informare tempestivamente A.R.T.E. dell'eventuale variazione del domicilio legale, in mancanza della quale, le comunicazioni si intenderanno regolarmente trasmesse una volta pervenute all'indirizzo indicato.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad A.R.T.E. qualsiasi modifica dei propri dati anagrafici (quali ad esempio: Partita IVA, indirizzo, denominazione aziendale, ecc.) o variazioni dell'assetto proprietario/societario.

La mancata comunicazione dei dati suindicati potrà comportare la sospensione dei

pagamenti delle fatture riportanti dati non aggiornati.

30. CONTROVERSIE

1 Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, qualora le stesse siano di importo pari o superiore al 10% di quello contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è individuato in via esclusiva in quello di Genova.

31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Le spese contrattuali, le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di A.R.T.E..

Ai sensi del DL 179/2012, è inoltre a carico dell'Appaltatore il rimborso delle spese di pubblicazione, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

32. CLAUSOLE FINALI

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di A.R.T.E. non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Con il Contratto ed i suoi allegati si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi.

33. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

l'Assuntore assume tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre, n. 217.

In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto art. 3 – al presente Appalto.

Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e, dunque relativi al presente Contratto, nonché alla gestione dei suddetti finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Servizio Amministrativo Territoriale (SAT) territorialmente competente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Analogamente e con le medesime modalità, il subappaltatore od il subcontraente tramite l'Appaltatore, sono tenuti a comunicare al gestore del Contratto i dati di cui sopra.

L'Appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria informa A.R.T.E. e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nel caso di violazione, da parte dell'appaltatore di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

34. DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel presente documento.

Data,

L'Appaltatore
Timbro e firma del Legale rappresentante

35. DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara inoltre, di aver letto attentamente quanto disposto nei sottoelencati articoli delle presenti Condizioni Generali per le quali esprime, a norma dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il proprio pieno ed incondizionato consenso:

- 2. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
- 5. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
- 6. OBBLIGO DI NON SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZI
- 7. PROVA DEGLI ADEMPIMENTI
- 8. PREZZI CONTRATTUALI
- 9. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE VARIANTI
- 16. CEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEL CONTRATTO
- 17. INFORMAZIONI FORNITE DA A.R.T.E.
- 18. CONTROLLI E CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
- 19. ASSICURAZIONI
- 21. SICUREZZA - RAPPRESENTANZA
- 22. PENALI
- 23. SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- 24. RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO
- 25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- 26. RECESSO
- 27. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
- 30. CONTROVERSIE

Data,

L'Appaltatore
Timbro e firma del Legale rappresentante
